



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale
numero 45 del 27/11/1998 e modificato in data
27/04/2021 con Delibera di Consiglio
Comunale numero 27/2021)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Ronco Briantino, esercitando i poteri concessi dall'art. 5 della Legge 08 giugno 1990 nr. 142, stabilisce, con il presente regolamento le principali norme dirette alla conservazione della pacifica convivenza tra i cittadini e alla disciplina di quelle attività dei singoli che possono incidere sull'interesse collettivo.

Art. 2

FONTI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento di esecuzione dello Statuto comunale ha come base e come riferimento giuridico le norme che, in materia, sono previste:

1) D.P.R. 14.01.1972 nr. 1 il quale all'art. 1 stabilisce che Le Regioni trasmettono al Commissario di Governo copia dei Regolamenti comunali in materia di Polizia Urbana locale, urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi;

2) D.P.R. 24.07.1977 NR. 616 il quale all'art. 18 stabilisce che la le funzioni Amministrative relative alla materia Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti Autorità Statali.

Il presente Regolamento è in armonia con gli altri regolamenti già adottati dal Consiglio Comunale di Ronco Briantino; ad esso devono essere coordinati i regolamenti e le eventuali modifiche che saranno adottate in seguito.

Il compito di fare osservare le norme stabilite dal presente regolamento è demandato agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale.

Art. 3

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Qualunque occupazione di aree pubbliche non può effettuarsi senza il permesso del Sindaco, dell'Assessore Delegato o del Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare il permesso per motivi di interesse pubblico.

In mancanza del permesso suddetto è sempre d'obbligo lo sgombero immediato dell'area ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4

SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO MERCI

La sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico delle merci è sempre vietata nelle seguenti fasce orarie

- dalle ore 08.00 alle 09.00
- dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Fatto salvo quanto disposto dal primo comma, la sosta è libera in tutte le strade nelle quali non vi sia nessuna limitazione alla stessa.

Nelle località in cui vige il divieto di sosta, la stessa è permessa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico e sempre che non comporti occupazione di spazio pubblico con attrezzature, ovvero con deposito di materiali al suolo.

Le operazioni di carico e scarico delle merci che comportano occupazione di spazio pubblico con attrezzature, ovvero con deposito di materiale al suolo, sono condizionate al permesso rilasciato dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

Art. 5

MODALITA' PER CARICO E SCARICO MERCI

Le operazioni di carico e scarico, di cui all'art. precedente, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni ingombro o danno al suolo pubblico e ad operazioni

ultimate il suolo deve essere ripulito, in caso contrario si applicheranno le normative di tutela ambientale in vigore.

Art. 6

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI ALL'APERTO

Oltre a quanto prescritto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 nr. 773, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Non possono essere installate strutture, anche occasionalmente, destinate ad accogliere pubblico sul suolo pubblico senza il permesso del Sindaco, dell'Assessore Delegato o del Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

Art. 7

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI O ALTRI OGGETTI

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli o altri oggetti avanti ai pubblici esercizi può essere concessa, dal Sindaco, se non vi ostino ragioni di viabilità o di pubblico interesse e può essere limitata anche ad alcune ore della giornata.

Art. 8 (1)

OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE

Nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata al pubblico transito, è vietato compiere operazioni o esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che possono arrecare disturbo o pericolo.

E' fatto divieto di fumare nei parchi in prossimità delle aree gioco dei bambini e in prossimità degli edifici scolastici ad una distanza inferiore a 50 metri dagli ingressi, nonché nell'area sportiva antistante la scuola media. (1)

Art. 9

USO DI SCALE A MANO

Nei luoghi di pubblico transito è consentito fare uso di scale a mano purché alla base siano sempre custodite da persona all'uopo idonea.

Art. 10

GIUOCHI

E' vietato effettuare qualsiasi giuoco molesto, o rumoroso e pericoloso nei luoghi pubblici.

Art. 11

TRASPORTO A MANO DI OGGETTI PERICOLOSI

Il trasporto di oggetti che possano arrecare danno è consentito solo con opportuni ripari. Gli oggetti rigidi di oltre tre metri di lunghezza, devono essere trasportati da due o più persone (in rapporto alla lunghezza dell'oggetto)

Art: 12

ROTOLOAMENTO O TRASCINAMENTO DI OGGETTI

E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare oggetti, gli eventuali danni causati alla proprietà pubblica saranno addebitati al trasgressore.

Art. 13

ANNAFFIAMENTO E GETTO DI LIQUIDI

E' vietato annaffiare vasi, piante o altro in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico, la possibilità di annaffiare gli orti e giardini può essere limitata e regolamentata con ordinanza del Sindaco.

Art. 14

SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicata i proprietari di edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono scaricare la neve caduta sulla loro proprietà sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi appositamente stabiliti dal Sindaco.

Art. 15

DIVIETO DI ARRAMPICARSI SU MANUFATTI ALBERI E SIMILI

E' vietato salire sui monumenti, sulle colonne dell'illuminazione e sulle inferriate, cancellate, muri di cinta di edifici pubblici e sugli alberi.

Art. 16

CAUTELE CONTRO LA CADUTA DEGLI OGGETTI

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi, vasi cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta.

Gli infissi di ogni genere devono essere solidamente assicurati.

Art. 17

CIRCOLAZIONE SUI MARCIAPIEDI

Non è permesso circolare sui marciapiedi con oggetti troppo voluminosi o sudici o che possano comunque imbrattare i passanti.

E' proibito trattenersi o introdursi nei cimiteri, nei giardini pubblici o altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura.

E' vietato introdursi e circolare nei cimiteri e nei giardini pubblici con qualsiasi tipo di veicolo al di fuori delle biciclette o simili, purché condotte a mano

Art. 18

OCCASIONI DI STRAORDINARIO CONCORSO DI PUBBLICO

I titolari di autorizzazioni di pubblico spettacolo, di riunioni o rappresentazioni già muniti di Licenza dell'Autorità di P.S. ai sensi del T.U.L.P.S., devono in caso di ingombro della carreggiata darne comunicazione al Sindaco almeno 3 giorni prima.

Art. 19

UFFICI PUBBLICI E LOCALI DI PUBBLICO RITROVO

E' vietato trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici comunali o di altri uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualsiasi commercio o per offrire, sotto qualsiasi forma, servizi.

E' vietato, senza permesso del Sindaco dell'Assessore delegato o del Responsabile del Servizio specificatamente interessato, trattenersi sia all'interno che all'ingresso degli uffici comunali o di altri uffici pubblici senza giustificato motivo, fuori dall'orario di apertura al pubblico.

Art. 20

CONDUZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI E CANI (1)

Gli animali di qualsiasi specie devono essere condotti nel rispetto della normativa nazionale e regionale e relative ordinanze ministeriali.

Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, quando siano condotti in spazi pubblici, è fatto obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di rimuoverle e depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. I predetti proprietari o detentori devono comunque evitare che i cani sporchino i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Eccezione fatta per i cani che accompagnano persone non vedenti, è vietato che gli stessi, anche se condotti al guinzaglio, vengano introdotti negli edifici pubblici, nei parchi pubblici e nelle aree opportunamente segnalate, nonché all'interno del cimitero.

Art. 21

ATTI CONTRO LA DECENZA

In qualsiasi luogo pubblico è vietato soddisfare i bisogni naturali fuori dagli appositi manufatti. E' vietato, mostrare nudità o compiere atti contrari alla decenza.

Art. 22

OPERAZIONI VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI

Nei luoghi pubblici è vietato:

- far pascolare animali, domarli, addestrarli, strigliarli, tosarli e ferrarli;
- pulire e lavare veicoli;
- pulire i finimenti e gli utensili di stalla e di rimessa;
- gettare o abbandonare materiale in stato di combustione;
- esporre e trasportare ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele;

Art. 23

RUMORI NELLE CASE

E' vietato, nelle abitazioni, autorimesse e cantine, fare rumori incomodi al vicinato ed uso di strumenti musicali e simili in modo da creare disturbo dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

Art. 24

FESTONI E LUMINARIE

Nei luoghi pubblici si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili, solo con il permesso del Sindaco.

Art. 25

ISCRIZIONI SULLE INSEGNE – VETRINE E PUBBLICITA'

E' vietata qualunque esposizione di insegne, locandine vetrine, cartelli, frontoni e pubblicità' senza l'autorizzazione del Sindaco.

E' comunque sempre vietata la collocazione di cartelli, manifesti, locandine su alberi, piante, recinzioni.

Art. 25 bis

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ (2)

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

AREA 1: Centro storico così come definito nel vigente Piano di Governo del territorio (P.G.T.)

AREA 2: corrisponde alle zone residenziali e miste di integrazione e completamento e di nuovo impianto e o di trasformazione;

AREA 3: corrisponde alle aree a prevalente destinazione produttiva o a carattere commerciale (grande distribuzione) siano esse di completamento o di nuovo impianto.

AREA 4: corrisponde alla parte esterna ai centri abitati.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada. E' esclusa dalla presente disciplina la regolamentazione delle insegne in quanto disciplinata dal regolamento edilizio.

3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:

a) Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è pari a 3 anni dalla data di rilascio.

b) Temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa; la durata dell'autorizzazione in nessun modo può essere superiore a 90 giorni complessivi senza possibilità di proroghe. Solamente in casi eccezionali, motivati e comprovati (es. in caso di evento o manifestazione rimandata a causa di maltempo), possono essere concesse eventuali nuove autorizzazioni, solo dopo l'effettiva ed accertata rimozione del cartello pubblicitario precedentemente autorizzato;

c) Temporanei immobiliari: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di vendite immobiliari a seguito di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti. In questi ultimi casi la durata dell'autorizzazione in nessun modo può essere superiore a 3 anni senza alcuna possibilità di proroghe. Eventuali nuove autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate solo dopo l'effettiva ed accertata rimozione del cartello pubblicitario precedentemente autorizzato, per la durata non superiore a 90gg.

4. Nelle aree 1,2,3,4 è vietata l'installazione di impianti pubblicitari permanenti.

Nell'area 1 è vietata l'installazione di impianti pubblicitari temporanei che hanno dimensioni superiori ad 6 mq;

Nelle aree 2,3,4 sono consentiti impianti pubblicitari temporanei nel rispetto delle dimensioni previste dal regolamento del Codice della Strada;

All'interno del territorio comunale sono ammessi gli impianti pubblicitari temporanei a luce indiretta o a luce propria, purché rispettino i requisiti disposti dall'art. 55, comma 15 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 16.02.2012.

5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato:

a) in corrispondenza delle intersezioni;

b) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;

c) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, all'interno delle piste ciclabili; su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

E' sempre vietato utilizzare alberi, pali dell'illuminazione pubblica e o i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici D.P.R. 24.7.1996 n. 503.

Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti.

6. Prima di esporre una qualsiasi forma pubblicitaria temporanea, (ad eccezione dei casi indicati nel successivo comma 7 dal punto a) al punto g), gli interessati devono ottenere l'autorizzazione

rilasciata dall'ufficio Polizia Locale. L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda

7. Nei seguenti casi, in alternativa alla domanda di autorizzazione, è sufficiente presentare una comunicazione da trasmettere al Settore Polizia Locale:

- a) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

8. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietati.

9. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono e previa autorizzazione. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26

IMBRATTAMENTO DEL SUOLO – NETTEZZA DEL SUOLO E DEI MURI

E' vietato in qualsiasi modo imbrattare o lordare il suolo pubblico, gli edifici privati ed i manufatti pubblici o privati e gettarvi bucce, carta o rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 27

PIANTAGIONI

Nei luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, strappare fronde, danneggiare i tappeti erbosi, recare danno alle piante o ai loro sostegni.

Art. 27 bis - TAGLIO PIANTE (2)

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico devono provvedere al taglio di siepi, canne, arbusti e rami degli alberi che invadono i parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico che limitano l'illuminazione pubblica e/o creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che interferiscono con i cavi elettrici.

2. Fermo restando la responsabilità di eventuali danni, i proprietari devono altresì provvedere alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di ramaglie o alberi che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

3. L'abbattimento di alberi di alto fusto è subordinato a comunicazione al Comune con la quale il proprietario o suo delegato:

- comunica la volontà di abbattimento della pianta specificando il tipo di pianta e la sua l'ubicazione (indirizzo o terreno identificato con i dati catastali).
- motiva la necessità di abbattimento.

Gli uffici comunali si riservano di richiedere documentazione comprovante la necessità di abbattimento della pianta.

Art. 28

COMBUSTIBILI FUMO POLVERE ODORI

E' vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

E' necessario adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

Art. 29

COMMERCIO AMBULANTE – DISPOSIZIONI GENERALI

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce o di servizi.

I venditori ambulanti non possono sostare in località ove sia loro vietato dal Sindaco o dal Comando Polizia Municipale, né riunirsi a gruppi, né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intensa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima.

Art. 30

SUONATORI AMBULANTI

L'uso di ogni strumento musicale è limitato dalle ore 09.00 alle ore 20.00, salvo disposizioni specifiche impartite per le manifestazioni autorizzate.

Ai suonatori ambulanti è fatto divieto di fermarsi su marciapiedi, scuole, uffici pubblici e in ogni caso di intensa circolazione.

Art. 31 – SANZIONI (2)

Ai sensi dell'articolo 7bis del D. lgs 267/2000 salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Sono abrogate le disposizioni relative alle sanzioni previste da tutti gli articoli di cui al Presente regolamento.

(1) Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2021

(2) Articolo introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2021